

Codice A1820C

D.D. 7 aprile 2020, n. 979

Foresta Regionale "Val Sessera" - Concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pian dell'Oca, comune di Coggiola (BI), ai Sigg. Solesio Fabio e Zampese Michele, per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 186,00 - Cap. 30195/2020 - Accertamento indennizzo Euro 62,00 - Cap. 30200/2020 - Accertamento cauzione Euro 28,00 - Cap. 68080/2020 - Impegno Euro 28,00 - Cap. 44



ATTO N. DD-A18 979

DEL 07/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "Val Sessera" – Concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pian dell'Oca, comune di Coggiola (BI), ai Sigg. Solesio Fabio e Zampese Michele, per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 186,00 – Cap. 30195/2020 - Accertamento indennizzo Euro 62,00 – Cap. 30200/2020 - Accertamento cauzione Euro 28,00 – Cap. 68080/2020 – Impegno Euro 28,00 - Cap. 448040/2020.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- i Sigg. Solesio Fabio e Zampese Michele, con nota pervenuta il 12.11.2019 prot. n° 51930/A1820B, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in località Alpe Pian dell'Oca, comune di Coggiola (BI), con scadenza il 31.08.2019, per uso transitorio non residenziale, distinto a catasto al foglio 2, mappale 1, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Dato atto che:

- i concessionari hanno presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza e pertanto si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- in data 14.11.2019, prot. n° 52398/A1820B, è stata inviata ai richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”;
- si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo del fabbricato richiesto, in quanto lo stesso non era oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell’istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Coggiola (BI) in data 14.11.2019, prot. n° 52402/A1820B;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 14.11.2019, prot. n° 52407/A1820B;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità.
- i concessionari hanno preso atto della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 17.12.2019, prot. n° 60465/A1820B, producendo l’attestazione di versamento del canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 186,00, dell’indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione, pari a Euro 62,00 e dell’aggiornamento cauzionale per un importo di Euro 28,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6), per un importo complessivo di Euro 276,00, complessivamente effettuati in data 24.01.2020;
- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l’Amministrazione Regionale e i concessionari sono contenute nell’atto di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- si è attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.P.C. 2019/2021, approvato con D.G.R n. 1-8910 del 16 maggio 2019.
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi:

- di poter provvedere all’assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione, al canone annuo di Euro 186,00 ed alle altre condizioni presenti nell’allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", .così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";

- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie";
- DGR n. 12-924 del 17/01/2020, "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli";
- D.G.R n. 1-8910 del 16 maggio 2019, misura 8.2.3 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2019/2021";

determina

- 1) di rilasciare la concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in località Alpe Pian dell'Oca, comune di Coggiola (BI), distinto a catasto al foglio 2, mappale 1, per uso transitorio non residenziale, ai Sigg. Solesio Fabio e Zampese Michele;
- 2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 186,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.
- 3) di stabilire in Euro 62,00, l'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione;
- 4) di determinare in Euro 28,00 l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;
- 5) di accertare l'importo di Euro 186,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 24.01.2020, come canone annuo riferito al primo anno di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Solesio Fabio e Zampese Michele, codice beneficiario 70818;
- 6) di accertare l'importo di Euro 62,00, sul capitolo 30200 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 24.01.2020, come indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Solesio Fabio e Zampese Michele, codice beneficiario 70818;
- 7) di accertare l'importo di Euro 28,00, sul capitolo 68080 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 24.01.2020, come aggiornamento cauzionale - Soggetti debitori: Solesio Fabio e Zampese Michele, codice beneficiario 70818; la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta dei concessionari, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2020;
- 8) di impegnare la somma di Euro 28,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 24.01.2020, come aggiornamento cauzionale, a

favore di Solesio Fabio e Zampese Michele, codice beneficiario 70818.

Le transazioni elementari dei movimenti contabili sopra citati sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del PTPC 2019/2021 – Misura 8.2.3

Il Direttore
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", SITO IN LOCALITA' ALPE PIAN DELL'OCA, COMUNE DI COGGIOLA (BI), AI SIGG. SOLESIO FABIO E ZAMPESE MICHELE PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a Vercelli (VC) il 01.10.1956 codice fiscale LRD GGT 56R41L750D domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

ai Sigg. Solesio Fabio nato a Borgosesia (VC) il 15.05.1975, codice fiscale SLS FBA 75E15B041N, residente a Valdilana (BI), Borgata Ormezzero n° 19 e Zampese Michele nato a Borgosesia (VC) il 21.10.1968, codice fiscale ZMP MHL 68R21B041N, residente a Coggiola (BI), Via Castello n° 68, l'uso di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in località Alpe Pian dell'Oca, in comune di Coggiola (BI), distinto a catasto al foglio 2 mappale 1, come da planimetria in allegato, da utilizzarsi per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita

istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 186,00, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, mentre per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, dal 01.09.2019 alla data di decorrenza del presente contratto, viene stimato un indennizzo pari a Euro 62,00, entrambi da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Il mancato versamento del canone e dell'indennizzo nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. I concessionari hanno costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 28,00, ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 42,00, in relazione al contratto rep. n° 1116 del 13.02.2014, di Euro 4,00, in relazione al contratto rep. n° 985 del 10.09.2007 e di Euro 19,37, in relazione al contratto rep. n° 826 del 13.08.2001.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di

lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato ai concessionari cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - I concessionari si dichiarano responsabili e garanti per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, i concessionari dovranno restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e

spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI